

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro III - Prove Titolo III - Mezzi di ricerca della prova

Art. 249 Perquisizioni personali

1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'[articolo 120](#).
2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.